



Comune di Pompei

Provincia di Napoli

V SETTORE

Settore Edilizia - Urbanistica – Ambiente - Suap

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

SERVIZI DI CANILE – 9838000-0

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Approvato con Determina n. ____ del ____)

INDICE

- Art. 1: Oggetto dell'appalto
- Art. 2: Durata e importo dell'appalto
- Art. 3: Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 4: Requisiti della struttura
- Art. 5: Modalità di espletamento del servizio
- Art. 6: Vigilanza e controlli
- Art. 7: Condizioni di consegna
- Art. 8: Animali che possono usufruire della struttura
- Art. 9: Servizio di cattura
- Art. 10: Apertura al pubblico e ai volontari. Promozione delle adozioni e degli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali)
- Art. 11: Personale incaricato ed oneri
- Art. 12: Rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e previdenziale.
- Art. 13: Responsabilità per rischi e danni. Obbligo di assicurazione
- Art. 14: Fatturazione e pagamento del compenso
- Art. 15: Tracciabilità flussi finanziari
- Art. 16: Penalità
- Art. 17: Risoluzione anticipata del contratto
- Art. 18: Diritto di recesso dal contratto
- Art. 19: Svincolo della cauzione
- Art. 20: Spese, imposte e tasse
- Art. 21: Controversie e foro competente
- Art. 22: Trattamento dei dati personali
- Art. 23: Norma di rinvio

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il servizio biennale di ricovero, mantenimento, custodia, cura, educazione, rieducazione ed incentivazione delle adozioni dei cani randagi in struttura privata autorizzata, catturati nel territorio comunale di Pompei, per i quali non si è resa possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura disponibile, a qualsiasi titolo, dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, con posizione localizzata in ambito regionale ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la tenuta del canile e lo svolgimento del servizio secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 3/2019, con particolare riferimento al Regolamento di attuazione n. 1 del 02/02/2021.

ARTICOLO 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata del servizio è fissata in **n. 730 (settecentotrenta) giorni** a partire dalla stipula del contratto ovvero, in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza A art. 17, commi 8 e 9, D. lgs. n. 36/2023, dalla data del relativo verbale, nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza del secondo anno, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative all'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, al termine del periodo contrattuale, tutto il supporto necessario affinché documenti e dati in suo possesso, attinenti all'appalto, e quant'altro dovesse essere necessario, venga consegnato all'Amministrazione appaltante o alla ditta che dovesse subentrare. A tal fine, la garanzia fideiussoria verrà trattenuta dall'Amministrazione sino al completo assolvimento di detti obblighi.

L'importo dell'appalto è stato calcolato tenendo conto del numero di cani attualmente detenuti presso canile convenzionato, pari a 21 unità di cani di taglia grande, secondo lo schema allegato e sulla base delle tariffe giornaliere previste dalla normativa regionale di settore:

CANI ATTUALMENTE DETENUTI PRESSO CANILE CONVENZIONATO				
TAGLIA	TIPO	NR	COSTO UNITARIO	COSTO BIENNALE I.E.
TAGLIA GRANDE	ADULTI	13	€ 4,50 OLTRE IVA	€58,50*730 = € 42.705,00
TAGLIA GRANDE	ADULTI AGGRESSIVI	8	€ 5,00 OLTRE IVA	€40,00*730 = € 29.200,00

Il costo del servizio per l'intero periodo di affidamento, per i cani attualmente presenti in struttura è pari ad € 71.905,00 oltre IVA.

Sulla base delle risultanze dei precedenti affidamenti, si stima che il numero di cani previsti in struttura possa subire in un biennio un incremento di n. 10 unità, per un importo così calcolato:

TAGLIA GRANDE	ADULTI AGGRESSIVI	10	€ 5,00 OLTRE IVA	€ 36.500,00 I.E.
---------------	-------------------	----	------------------	------------------

Pertanto, l'importo complessivo del servizio, è pari a complessivi € 108.405,00 oltre IVA.

Detto importo è da intendersi orientativo trovando applicazione le tariffe di cui all'art. 29 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3/2019, variabili in funzione dell'età, della taglia e dell'aggressività del cane, nonché agli adeguamenti annuali all'indice ISTAT.

Tale stima è presunta e suscettibile di variazione sulla base dei cani saranno effettivamente ospitati nella struttura ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, incluso lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti o soppressi.

L'importo a base di gara comprende, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo contrattuale (24 mesi) in € 54.202,50 (*cinquantaquattromiladuecentodueeuro/50*).

Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a Euro 0 (zero), atteso che, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in adempimento di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si rileva che per la prestazione delle attività previste nella gestione del servizio in questione, non è da redigersi il relativo D.U.V.R.I., in quanto non emergono interferenze significative di "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente committente e quello dell'affidatario, trattandosi di affidamento a terzi in completa gestione.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio ordinario comunale.

ARTICOLO 3

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, nonché di tutte le condizioni che lo regolano.

ARTICOLO 4

REQUISITI DELLA STRUTTURA

La struttura entro cui svolgere il servizio del presente affidamento, oltre ad avere le dovute autorizzazioni sanitarie ed urbanistiche previste dalla normativa, deve avere le caratteristiche tecniche, strutturali, di personale e gestionali prescritte dall'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2019 e dall'art. 28 del relativo Regolamento di Attuazione n. 1/2021, cui si rimanda.

L'affidatario su semplice richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre tutta la documentazione attestante la "regolarità" della struttura, i requisiti previsti dal D.P.R. n. 320/1954, dalla L.R. 3/2019 e dal regolamento di attuazione n. 1/2021, oltre che dalle leggi nazionali vigenti in materia.

La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia e il mantenimento di tutti i tipi di cani, sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato e da tutte le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Ad avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario, qualora fosse soggetto diverso dall'attuale appaltatore, dovrà concordare con l'Amministrazione il recupero dei cani presso

l'attuale struttura di ricovero per il trasporto presso il canile rifugio dell'aggiudicatario, per eseguirvi i trattamenti sanitari e la profilassi preventiva, così come previsto dalla legge.

Le condizioni di mantenimento dei cani durante la permanenza presso il rifugio saranno ispirate ai criteri di salvaguardia della vita e della salute degli animali, in conformità con quanto disposto dalla L.R. n. 3/2019 e del regolamento di attuazione.

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) garantire la cura, custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali fino all'adozione o al decesso, in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- b) mantenere i cani in ambienti puliti, in condizioni di benessere, garantendo loro regolare ed adeguata alimentazione giornaliera con mangimi bilanciati in quantità e qualità tali da assicurare il mantenimento degli stessi in buona salute;
- c) assicurare ad ogni cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- d) tenere gli spazi, destinati agli animali, nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- e) eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
- f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile rifugio;
- g) assicurare che i cani siano seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi;
- h) promuovere le attività connesse all'adozione dei cani ospitati nella struttura della ditta Aggiudicatrice, assicurando al pubblico la visione degli animali ospiti, con le modalità stabilite dai regolamenti interni;
- i) nel caso in cui si tratti di struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della ASL, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale presso la struttura stessa. In tal caso, in accordo con il personale del servizio veterinario dovrà effettuare il ritiro degli animali catturati presso il luogo concordato dalle parti, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente;
- l) dare immediata comunicazione in caso di decesso di un animale e provvedere allo smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Pompei deceduti presso il canile ospitante, con rigoroso rispetto di tutte le leggi vigenti in materia. I costi relativi allo smaltimento delle carcasse degli animali sono a carico del Gestore. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all'animale;
- m) stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione dei rifugi, in particolare, contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi (persone/cose/animali).

ARTICOLO 6

VIGILANZA E CONTROLLI

Fermo restando le ispezioni e i controlli di competenza delle Autorità sanitarie, la stazione Appaltante, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente. L'appaltatore dovrà consentire, in ogni momento e senza preavviso, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi e sanitari di tutela animale, ai soggetti competenti.

La Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare, senza che l'affidatario possa avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate.

Nel caso l'appaltatore non consenta od agevoli le attività di controllo verranno applicate le penali di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Al momento dell'affidamento, l'appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e usando idonei mezzi di trasporto, i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata con il Comune di Pompei entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla consegna del servizio medesimo, salvo comprovati motivi ostativi.

Sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro, si redigerà apposito verbale in contraddittorio tra le ditte interessate, alla presenza di personale del Servizio Ambiente del Comune di Pompei e dell'ASL territorialmente competente.

Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli animali oggetto di trasferimento verso il canile aggiudicatario del servizio, comprensivi di tutti i dati identificativi.

L'aggiudicatario, alla presa in consegna degli animali, dovrà sottoscrivere specifico verbale in cui sia allegato il registro di presa in carico.

Per le finalità di cui al presente articolo, si specifica che i cani da trasportare sono quelli attualmente ricoverati presso il canile DOG PARK, sito nel Comune di Ottaviano, via Bosco del Gaudio

ARTICOLO 8

ANIMALI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA STRUTTURA

Nel canile, a seguito dell'affidamento del servizio, potranno essere introdotti solo:

- i cani vaganti sul territorio del Comune di Pompei, catturati dal personale addetto del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente;
- i cani, provenienti da privati residenti nel Comune di Pompei, oggetto di rinuncia di proprietà ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. 10/97 e s.m.i.;
- i cani a seguito di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile. I costi relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani;
- i cani in custodia temporanea, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari;
- i cani in custodia temporanea nei casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954.

ARTICOLO 9

SERVIZIO DI CATTURA

La cattura dei cani vaganti sul territorio comunale sarà effettuata esclusivamente dal personale del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.

La consegna dei cani catturati dal personale del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente al gestore del canile avverrà entro l'ambito territoriale di competenza della stessa ASL.

Sono a carico del gestore del canile le spese di trasporto dei cani catturati presso la propria struttura posta al di fuori dell'ambito territoriale dell'ASL di competenza.

Il Gestore del canile entro 5 giorni dal ricevimento del cane da parte del personale del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente dovrà inoltre trasmettere al Servizio Ambiente

del Comune, tutti i dati di cui è in possesso (segnalazione, data, luogo di cattura, contrassegno identificativo, tatuaggio, microchip) per consentire le relative misure di polizia veterinaria. Contestualmente il Gestore dovrà fornire le eventuali generalità del proprietario del cane al Comune, ove identificato.

I proprietari dei cani catturati, identificabili dal numero del tatuaggio o dal microchip, saranno informati nel più breve tempo possibile dell'avvenuta cattura, da parte del Servizio Ambiente del Comune e saranno invitati, previo avviso formale, a ritirare il cane dal canile entro 3 gg. dal ricevimento, pena l'addebito delle spese di mantenimento del cane presso la struttura. Il Gestore è tenuto a comunicare al Servizio Ambiente del Comune l'eventuale mancato ritiro del cane da parte del proprietario, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti di legge.

ARTICOLO 10

APERTURA AL PUBBLICO E AI VOLONTARI. PROMOZIONE DELLE ADOZIONI E DEGLI IAA (INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI)

L'aggiudicatario dovrà rispettare un orario di apertura giornaliero per l'accesso al pubblico ed ai Volontari delle Associazioni di Protezione Animale iscritte all'apposito Albo Regionale di Volontariato, consentendo di prendere visione e familiarità dei cani suscettibili di adozione.

L'aggiudicatario dovrà garantire, per mezzo del proprio personale formato, ai soggetti disponibili ad adottare cani ospitati in canile le corrette informazioni rispetto ai profili comportamentali dei soggetti ed indice di adottabilità (I.D.A.), indirizzando verso un'adozione responsabile.

Sarà cura dell'aggiudicatario dare massima evidenza, anche tramite social – network, degli orari di apertura del rifugio che dovranno essere comunque obbligatoriamente esposti, in maniera ben leggibile, all'ingresso della struttura.

Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal veterinario di servizio del canile in collaborazione con il gestore per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane.

L'adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme comportamenti da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale.

Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, esente da filaria, vaccinato, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata.

Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario con possibilità della loro prosecuzione a carico del gestore del canile presso la nuova casa.

In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata oppure richiesti per scopo di guardia o per la sostituzione di cani scomparsi o morti per casi di avvelenamento o incompatibilità di vicinato o con altri animali, è prevista una adeguata valutazione dei richiedenti, che può dare luogo a richiesta di informazioni ulteriori sulla loro condotta, sul possibile domicilio e sulle capacità di gestire il cane privatamente e in luoghi pubblici.

A tale scopo, il richiedente viene invitato a fornire le proprie generalità ed a presentarsi una seconda volta, dopo un periodo utile al fine di far eseguire gli accertamenti necessari per l'esito della valutazione.

È vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali. Qualora si presenti questa situazione, la richiesta dev'essere segnalata immediatamente alle Guardie Zoofile ed ai servizi di polizia amministrativa e giudiziaria.

È possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

È promossa, altresì, l'adozione a distanza dei cani ospiti presso il canile da parte di persone che, a titolo di volontariato, si impegnano a curare l'aspetto affettivo e ludico del/i cane/i prescelto/i, presso gli spazi della struttura, senza materialmente farlo/i fuori uscire dal canile se non in casi eccezionali appositamente valutati e dietro autorizzazione dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà sostenere progetti volti alla valorizzazione della PET THERAPY.

Gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente attraverso la relazione interspecifica che si realizza ed è in grado di stimolare la partecipazione attiva del paziente.

È ormai dimostrato che la Terapia assistita dagli animali appartiene alle terapie non farmacologiche, affiancando e integrando le terapie tradizionali.

In Italia la PET THERAPY è stata, invero, riconosciuta come cura ufficiale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 e in ultimo con Legge Regionale n. 22/2023, modificata con Legge Regionale n. 4/2024.

La locuzione «interventi assistiti con gli animali» è generale e include sia le Terapie Assistite dagli Animali (TAA), sia le Attività Assistite dagli Animali (AAA), sia l'Educazione Assistita dagli Animali (EAA).

Le Attività Assistite dagli Animali sono interventi di tipo ricreativo che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di coloro che ne usufruiscono, senza perseguire un obiettivo terapeutico.

Le Terapie Assistite dagli Animali sono interventi che invece hanno obiettivi terapeutici specifici. In esse, l'animale che risponde a determinati requisiti è parte integrante del setting in cui la relazione viene «somministrata», al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico.

Le Terapie Assistite, inoltre, rispetto alle Attività, presentano una maggiore complessità se non altro procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, sono su una diagnosi e su un obiettivo prescritto da un terapeuta.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati a rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali.

ARTICOLO 11

PERSONALE INCARICATO ED ONERI

L'appaltatore aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

ARTICOLO 12

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORI E PREVIDENZIALE

L'impresa aggiudicatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs n.81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso a persone o cose, a Enti pubblici o privati.

Assumendo la gestione delle attività previste nel presente Capitolato, l'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dallo stesso Capitolato, comprese quelle nei confronti del proprio personale dipendente, convenendo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia e per il periodo di validità dell'appalto, un contratto assicurativo a copertura degli eventuali danni a persone e/o cose o animali nell'espletamento del Servizio Responsabilità Civile presso Terzi.

ARTICOLO 14

PAGAMENTO CORRISPETTIVI – OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

I compensi spettanti per effetto dell'appalto, corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero, nonché per lo smaltimento e il trasporto di carcasse, verranno erogati con cadenza mensile, previa trasmissione di specifica relazione mensile contenente la documentazione relativa al resoconto del mese di riferimento e riguardante i movimenti in entrata ed uscita dei cani nonché tutti gli altri servizi erogati.

La relazione mensile dovrà contenere i seguenti dati:

- Numero di animali presenti in struttura, riportando nell'elenco in formato tabella digitale, la taglia dell'animale (piccola, media, grande), l'aggressività e l'età, il numero di microchip, il nome assegnato, la data e il numero di scheda d'ingresso, l'indice di Adottabilità (I.D.A.);
- Nr. ingressi del mese.
- Nr. adozioni effettuate nel mese.
- Nr. di rientri del mese.
- Nr. decessi, con relativo certificato.
- Nr. di colloqui adozione effettuati.

In ogni caso, la relazione mensile, sulla base di rapporti giornalieri, dovrà descrivere tutti i servizi svolti nel periodo, e dovrà essere in forma scritta o digitale, controfirmata dal responsabile del canile.

La mancanza o l'incompletezza della relazione comporterà la sospensione dei relativi pagamenti e l'applicazione delle relative penalità di cui all'art. 20 senza ulteriori diritti da parte dell'aggiudicatario.

La liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta affidataria del servizio avverrà dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 15

PENALITÀ

Alle violazioni delle norme, contenute nella Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:

- a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;
- b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;
- c) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1 da euro 50,00 a euro 300,00;
- c bis) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;
- d) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), o) e comma 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- e) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera n), da euro 150,00 a euro 600,00;
- f) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
- g) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
- h) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- i) per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro 600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;
- l) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, da euro 150,00 a euro 900,00.

Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, la Polizia municipale nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell'articolo successivo ed il servizio verrà affidato ad altra Ditta/Ente/Associazione idonea, fino alla data di scadenza naturale dell'originario contratto, con tutte le maggiori spese di affidamento a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto sarà risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'Impresa.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- maltrattamento degli animali;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1493/1956, ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro;
- nell'ipotesi in cui la Ditta non sia più in possesso dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- non ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico sanitarie;
- in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Amministrazione comunale e di riflesso per l'utenza.

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta trasmessa tramite P.E.C. da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 17

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Alla ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a sei mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa tramite P.E.C.

Diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di apposita penale pari al 30% delle somme dovute fino al termine della durata contrattuale.

Dovrà comunque essere garantito il servizio a proprie spese per il tempo necessario all'Amministrazione di individuare una nuova struttura idonea.

La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso, qualora l'Ente intende provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o se l'Amministrazione stessa si doti di un proprio Canile Comunale.

ARTICOLO 18

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto (imposta di bollo, registrazione ecc.) sono a carico dell'impresa aggiudicataria, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente.

ARTICOLO 19

SVINCOLO DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione Comunale, è tenuta allo svincolo della cauzione all'aggiudicatario immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al servizio, previa certificazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata.

È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché ad ogni altra forma di carattere generale, in quanto compatibile.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze sindacali, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società ASMEL, giusto Decreto Sindacale n. 26 del 13/06/2024.

ARTICOLO 23

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Fimiani, Dirigente del V Settore del Comune di Pompei.